



Indennità del Servizio di Mediazione e criteri di determinazione

SPESE DI AVVIO:

Dal 24 settembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2014, n. 139 (pubblicato nella G.U. n. 221 del 23 settembre 2014), le spese di avvio sono stabilite nella somma di :

- **€ 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore sino a € 250.000,00;**
- **€ 80,00 (oltre IVA) per le liti di valore superiore ad € 250.000,00**

da versare a cura della parte istante all'atto del deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite						Spesa per ciascuna parte			
-	fino a € 1.000,00					€	43,00	(+IVA)*	
-	da	€	1.001,00	a	€	5.000,00	€	86,00	(+IVA)*
-	da	€	5.001,00	a	€	10.000,00	€	160,00	(+IVA)*
-	da	€	10.001,00	a	€	25.000,00	€	240,00	(+IVA)*
-	da	€	25.001,00	a	€	50.000,00	€	400,00	(+IVA)*
-	da	€	50.001,00	a	€	250.000,00	€	666,00	(+IVA)*
-	da	€	250.001,00	a	€	500.000,00	€	1.000,00	(+IVA)*
-	da	€	500.001,00	a	€	2.500.000,00	€	1.900,00	(+IVA)*
-	da	€	2.500.001,00	a	€	5.000.000,00	€	2.600,00	(+IVA)*
-	oltre € 5.000.000,00					€	4.600,00	(+IVA)*	

*(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe essere non dovuta)

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Le spese di mediazione non sono dovute quando le parti, all'esito del primo incontro, decidono di non proseguire con il tentativo di mediazione. In tal caso resteranno dovute all'Organismo di mediazione soltanto le spese di avvio.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza fra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento

Le spese di mediazione sono corrisposte per intero entro la data fissata per l'eventuale incontro di mediazione successivo al primo e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso, il verbale conclusivo della procedura potrà essere consegnato alle parti solo previo versamento integrale delle spese di mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente da numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione della indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati secondo la tabella di cui sopra, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.